

SOCIETA' W.E.S.

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Parco eolico – Canosa di Puglia.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### PREMESSO CHE

- con istanza, acquisita agli atti della Provincia di Bari al protocollo n. 3990 del 22/08/2007. il Geom. Trotta Giuseppe, in qualità di Amministratore Unico della Società W.E.S. s.r.l., con sede legale in Foggia alla Via Conte Appiano n. 72, ha presentato richiesta di attivazione della procedura di Valutazione Ambientale, relativamente alla proposta progettuale avente ad oggetto la realizzazione di un parco eolico composto da n. 19 aerogeneratori, ciascuno della potenza di 2,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Canosa di Puglia;
- con nota n. 4105 del 29/08/2007 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha chiesto alla Società proponente informazioni circa l'attivazione di analoga richiesta presso l'Ufficio regionale V.I.A. e, contestualmente, ha chiesto alla stessa di regolarizzare l'istanza di cui trattasi;
- con nota, acquisita agli atti della Provincia di Bari al protocollo n. 5037 del 03/10/2007, la Società proponente ha trasmesso quanto richiesto dalla Provincia di Bari con la suddetta nota;
- con nota, acquisita agli atti della Provincia di Bari al protocollo n. 5272 del 11/10/2007, Settore Ecologia della Regione Puglia ha comunicato alla Provincia di Bari l'inesistenza di alcuna istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. presentata dalla Società W.E.S. s.r.l. presso l'Ufficio regionale V.I.A.;
- con nota n. 5037 del 17/12/2007 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha invitato la Società istante a trasmettere documentazione integrativa ai fini del prosieguo dell'iter istruttorio di cui trattasi;
- con nota n. 1391 del 11/03/2008 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha comunicato alla Società proponente l'archiviazione del procedimento in oggetto, giusta art. 16 comma 2 della L.R. n. 11 del 2001, non essendo stata riscontrata la suddetta richiesta documentale;
- con nota, acquisita agli atti della Provincia di Bari al protocollo n. 7156 del 05/12/2008, la Società proponente ha trasmesso gli elaborati richiesti con nota n. 5037 del 17/12/2007;
- con nota n. 3295 del 06/05/2009 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha comunicato alla Società istante la *“revoca ex tunc della precedente comunicazione (specificatamente la nota prot. n. 1391 del 11/03/08 con cui si è disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. n. 11/01., l'archiviazione del procedimento in oggetto), rilevata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla revoca della stessa”*;
- con stessa nota il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha comunicato alla Società istante che lo stesso Settore avrebbe proceduto alla valutazione della proposta progettuale in oggetto solo a seguito della formale approvazione del propedeutico strumento di pianificazione;
- con nota prot. n. 880 del 19/02/2010 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha comunicato alla Società di cui trattasi di aver provveduto, in attuazione della Legge n. 148/2004 istitutiva della Provincia di Barletta Andria Trani, alla trasmissione del carteggio relativo al procedimento in oggetto alla neo costituita Provincia;

#### CONSIDERATO CHE

la Provincia di Barletta Andria Trani ha acquisito dalle Province madri (Bari e Foggia) le proposte progettuali di impianti eolici ricadenti nel proprio territorio ad esaminarsi nel rispetto dell'allora vigente R.R. 4 ottobre 2006, n. 16 e della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 che subordinava la connessa valutazione alla previa approvazione dei P.R.I.E. (Piano Regolatore Impianti Eolici) di competenza comunale;

#### PRESO ATTO CHE

- con sentenza n. 344 del 26/11/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale **dell'art. 3, comma 16** della L.R. n. 40 del 2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi n. 2 e 7 del

Regolamento 04/10/2006, n 16, nonché l' art. 3, comma 16 della L.R. n. 40 del 2007, nella parte in cui rinvia alle restanti. disposizioni del Regolamento n. 16/2006, talché la Provincia di Barletta Andria Trani ha dovuto procedere ad una preliminare verifica della presenza nei fascicoli trasmessi della documentazione essenziale per disporre avvio dei procedimenti in coerenza con il mutato quadro normativo e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze;

- in seguito, in data 10 settembre 2010, è stato emanato, in applicazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 (G.U. n. 219 del 18/09/2010) contenente le Linee Guida nazionali per le rinnovabili;

#### **VISTA**

- la nota n. 3115 del 25/01/2011 e la successiva nota n. 6520 del 22/02/2011, con la quale questo Ufficio ha chiesto alla Società proponente, per poter procedere ad un primo esame della documentazione in atti secondo un ordine cronologico di deposito dei progetti, di trasmettere la seguente documentazione:
  - comprovazione deposito della proposta progettuale presso il Comune in cui ricade l' intervento con relativa attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio comunale;
  - acquisizione di eventuali osservazioni di cittadini, associazioni, soggetti terzi e/o controinteressati pervenute al Comune;
  - parere di competenza dell'Ente locale;
  - riscontro della pubblicazione dell'annuncio di deposito sul B.U.R. Puglia di cui all' art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

**ESAMINATE** le note n. 7520 del 02/03/2011 e n. 11871 del 06/04/2011 con le quali la Società istante ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la suddetta nota;

**PRESO ATTO** del parere favorevole in linea urbanistico/paesaggistica per l'intervento in oggetto espresso dal Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia, giusta nota prot n. 16446 del 12/05/2011;

**VISTA** la nota. n. 46851 del 10/11/2011 con la quale questo Settore ha chiesto alla Società proponente di trasmettere chiarimenti in merito alla proposta progettuale di cui trattasi, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione presente in atti da parte del Comitato Tecnico Provinciale;

**PRESO ATTO** della documentazione integrativa acquisita agli atti di questo Settore al n. 57198 del 29/12/2011;

**VISTO** il parere reso, con funzioni istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. nella seduta del 21/03/2012 agli atti della segreteria del Comitato, che, all' esito dell' esame di tutta la documentazione agli atti, così concludeva:

*"...omissis..."*

#### *Quadro di Riferimento Progettuale*

*Il parco eolico denominato "Loconia" si compone di 19 aerogeneratori con diametro 90m ÷ 100m e altezza al mozzo di 80m ÷ 100m, aventi una potenza nominale unitaria, a regime, di 2,5/3,0 MW e potenza totale di 47,5 ÷ 57.0 MW L'area interessata ricade in località "Pantanella-Pozza Francese-Iannarsi di Tozzoli", in agro di Canosa di Puglia (tavoletta IGMI 175 111 NO).*

*Nella Relazione Tecnica del progetto definitivo (pag. 3) sono riportate le coordinate geografiche (sistema Gauss-Boaga, fuso Est) degli aerogeneratori. La distanza tra gli aerogeneratori non è mai inferiore a 4 volte il diametro dei rotori, evitando così sia un eventuale effetto selva delle macchine che turbolenza indotta sulle pale. Alle pagine 4--8 della Relazione Tecnica sono riportate le caratteristiche tecniche degli aerogeneratori. La gittata massima degli elementi rotanti è stata calcolata in 205m*

*Tutti gli elettrodotti previsti (sia quelli di collegamento tra gli aerogeneratori che quello di collegamento alla cabina primaria di trasformazione) saranno interrati ad una profondità non inferiore a 1,5m. Durante le fasi di cantiere sono previste una serie di opere di regimazione idraulica per minimizzare l'efflusso di acque*

meteoriche negli scavi da eseguirsi per le opere di fondazione delle torri. Tali scavi saranno poi riempiti per ripristinare le originarie condizioni morfologiche del terreno, eventuali rimanenze di materiali di scavo saranno smaltite secondo norma.

Per la realizzazione delle strade di servizio, si utilizza per lo più la rete viaria locale, mentre per la viabilità di servizio da realizzarsi ex novo, è prevista una sovrastruttura stradale del tipo macadam. In ogni caso, viste le configurazioni morfologiche dei terreni interessati, le piste da realizzarsi risultano molto aderenti all'originario profilo del terreno, riducendosi così al massimo sia gli scavi che i riporti.

I rifiuti eventualmente prodotti durante le fasi di cantiere e derivanti dalle operazioni di manutenzione, saranno smaltiti secondo le normative vigenti.

Al termine dell'esercizio è prevista la rimozione completa delle strutture e dei cavidotti che saranno smaltiti secondo le normative tecniche vigenti all'atto della rimozione.

#### Quadro di Riferimento Ambientale

Le componenti ambientali analizzate sono le seguenti:

Ventosità: La valutazione dell'indice di ventosità è stata condotta con il supporto della Ricerca di Sistemi svolta dal C.E.S.I. (Università di Genova - Dipartimento di Fisica) nell'ambito del Progetto ERIN e confrontata con quanto contenuto nel Regolamento Regionale n. 16. La simulazione è stata sviluppata nel biennio 2000-2001 utilizzando il modello WINDS per la messa a punto del quale sono state utilizzate le raccolte e le elaborazioni dei dati anemometrici già disponibili sul territorio (rete ENEL, ENEA, ecc.).

Clima: I dati meteo climatici utilizzati sono stati forniti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, rilevati alla stazione di Cerignola. L'arco di tempo considerato è stato di 7 anni (2000 + 2006).

Risorse Idriche Superficiali: I corsi d'acqua principali che, peraltro attraversano aree limitrofe a quella di interesse, sono rappresentati dal F. Ofanto e dal T. Locone, suo affluente di destra. Non si rileva alcuna interferenza tra i corsi d'acqua citati e le opere previste in progetto.

Risorse Idriche Sotterranee: la tipologia di impianti eolici non presenta alcuna incidenza per le falde superficiali.

Suolo e Sottosuolo: l'area non presenta alcun tipo di vincolo idrogeologico o geomorfologico.

Atmosfera: non si rileva alcuna influenza sulla qualità dell'area a seguito della realizzazione del parco eolico, se si fa eccezione per l'eventuale sollevamento di polveri durante le fasi di cantiere e indotte dalla movimentazione dei mezzi meccanici.

Natura e Biodiversità: il parco insiste totalmente su un'area a vocazione agricola (coltivazione di cereali, uliveti, vigneti e mandorleti in prevalenza).

Paesaggio-Storia-Cultura: a tale riguardo, nell'area di interesse non vi è alcun tipo di vincolo. Per contro alcuni vincoli di valore distinguibile "B" sono presenti lungo il F. Ofanto, di valore distinguibile "C" lungo il Torrente Locone e alcuni suoi affluenti e di valore distinguibile "D", infine, in aree contermini a quella di intervento, in alcun caso tali vincoli risultano ostativi per la realizzazione del parco eolico.

Z.P.S.: l'area è distante oltre 20 Km dalla Z.P.S. più vicina.

pS.I.C.: l'area dista oltre 2 Km dal pS.I.C. più vicino. Quindi nessuna interazione.

Impatti Attesi: I criteri per la valutazione degli impatti attesi si rifanno al "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" del 4 Ottobre 2006, alla normativa DIN 1809613-2 e al D..P.C.M. dell'4/11/1997.

Impatto visivo o paesaggistico: rispetto alle arterie stradali di maggiore percorrenza le torri, sia pure posizionate tutte a distanza di sicurezza, risultano abbastanza visibili. Nessun problema per la visibilità dall'abitato di Canosa, peraltro molto distante. Si rileva che non viene valutata la visibilità rispetto al Borgo di Loconia, comunque abitato. Impatto sulla flora nessun impatto in quanto nell'area non risultano rilevate specie vegetali inserite nella Lista Rossa Nazionale e nella Lista Rossa Regionale o specie di elevato valore fitogeografico

Impatto sulla fauna: non sono presenti nell'area specie animali inseriti nella Lista Rossa Nazionale.

Impatto sulle attività agricole: l'impatto valutato risulta trascurabile visto che la sottrazione di suolo alla

attività agricola a seguito della realizzazione del parco eolico, è pari al 2.7%.

Impatto acustico: calcolo della rumorosità è stato valutato seguendo la normativa DIN ISO 9613-2. Si è visto che i valori di livello sonoro rientrano nei valori di 50/60 dB fissati dalla L.R. n. 3/2002. Seguendo le norme restrittive del D.P.C.M. 14/11/97. solo per 4 edifici si supera la soglia di 45 dB (A) individuata come limite notturno di emissione rispetto al valore notturno di qualità fissato in 47dB (A), l'impatto si ritiene perciò poco significativo.

Impatto elettromagnetico influenza poco significativa sulla variazione dei livelli espositivi, visto che i cavi-dotti sono interrati.

Impatto da effetti combinati: inesistenti in quanto non vi sono altri impianti in aree limitrofe.

...omissis...

1) Analisi del flusso aerodinamico perturbato al fine di valutare la possibile interazione con l'avifauna:

La proponente affronta la tematica con approccio quantitativo. In pratica il calcolo dell'area di turbolenza per la singola pala, indicando con  $DT_x$  il diametro dell'area di turbolenza prodotta dalla singola pala, con  $D$  il diametro della stessa pala e con  $X$  la distanza dalla pala (atteso che il valore di  $X$  si azzeri con  $X = 100$ ) di un generico punto preso in considerazione, si ha

$$DT_x = D + 0,07X$$

La valutazione dello spazio libero fruibile (SLF) per l'avifauna tra due torri adiacenti ma poste ad una distanza reciproca  $DT$ , viene valutata (con  $RD/2$ .) pari a:

$$SLF = DT - 2R (1 + 0,7)$$

Applicando a tale formula i corridoi tra pale adiacenti, disponibili per l'avifauna risultano sempre di ampiezza superiore a 200m. In particolare in sei casi l'ampiezza risulta compresa tra 231 m e 295m mentre nei rimanenti casi l'ampiezza risulta compresa tra 33m e 1382m (cfr. tabella a pagina 6 della relazione contenente le integrazioni e chiarimenti richiesti). Risulterebbe quindi un impatto limitato della interferenza tra la presenza degli aerogeneratori e le rotte, migratorie e non, dell'avifauna.

2) Visibilità degli aerogeneratori rispetto al borgo rurale di Loconia:

A proposito di Borgo Loconia, alla pagina 7 del rapporto si legge:

“Si tratta di un insediamento abitativo residenziale costituito da una ventina di edifici moderni, dei quali quasi la metà disabitati, occupati occasionalmente o stabilmente da lavoratori stagionali. Il complesso viene classificato secondo il Regolamento Regionale 24 del 30 Dicembre 2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 Settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) recante la individuazione di aree esenti non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia come segnalazione Carta dei Beni + Buffer di 100m, ossia come un sito interessato dalla presenza di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale) sebbene esso sia di età contemporanea e sia parzialmente conservato. Lo stesso regolamento precisa che per tali beni la realizzazione di FER potrebbe compromettere la conservazione e la valorizzazione dell'assetto attuale, non consentirne un'appropriata fruizione in chiave turistica e culturale, nonché alterare l'integrità visuale e i valori estetico identitari del contesto, e per tale motivo ha individuato un buffer di rispetto di 100m dall'intorno del bene stesso. In realtà la torre eolica più vicina è posta a 1 Km circa dal borgo e trascurando gli impatti derivanti dal rumore o dal fenomeno di shadow, a detta della stessa proponente l'unico impatto che in qualche maniera sussiste è quello visivo. Loconia infatti si trova a una quota leggermente inferiore rispetto a quella di sviluppo del parco eolico, il che rende le macchine un po' più visibili”.

L'impatto legato al riverbero della luce solare sulle macchine sarà mitigato dall'uso di vernici non riflettenti sia per le torri che per i rotori.

Per quanto riguarda questo punto il Comitato ritiene che comunque sussista un impatto visivo dovuto alle

tre torri eoliche più vicine al borgo.

3) *Dettagli sulle dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto e i relativi mezzi di trasporto. A tale proposito, i dati forniti dalla Società proponente sono più che esaustivi in quanto vengono forniti dimensioni e peso dei singoli componenti di un aerogeneratore oltre alle dimensioni di ingombro dei mezzi di trasporto.*

4) Specificare in quale Ambito Territoriale ricade l'unico aerogeneratore non ricadente in A.T.E. di tipo "D"

*La Società proponente dichiara che l'aerogeneratore GLI, a differenza di tutti gli altri, ricade in Ambito Territoriale di Valore Paesaggistico Normale (A TE "a") ma che a seguito della "Variante di adeguamento al PUTT/Paesaggio della Regione Puglia del P.R.G. di Canosa di Puglia" avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 934 del 04/06/2009 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2009, attualmente in fase di approvazione definitiva da parte della Regione Puglia ai sensi della LR, n. 56/1980, tutti gli aerogeneratori ricadranno in Zona Agricola - Ambito Territoriale di valore Paesaggistico Normale (ATE di tipo "E").*

*...omissis...*

*La verifica della proposta di parco eolico rispetto alle previsioni del PUG (ancorché solo adottato), può significarsi un riferimento esaustivo, sia per quanto attiene gli aspetti meramente urbanistici (destinazioni urbanistiche delle aree), che per gli aspetti paesaggistici ed ambientali, in quanto il PUG di Canosa di Puglia, essendo redatto in conformità al DRAG regionale "Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)", è conseguentemente "adeguato" (ovvero costituisce variante di adeguamento) sia al PUTT/P "Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio" della Regione Puglia, che al PAI "Piano di Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino ed è comunque "conforme" ai quadri conoscitivi del formato PPTR, Piano Paesistico Territoriale Regionale,*

*In riferimento agli elaborati del piano, consultabili sul sito istituzionale del Comune (<http://www.comune.canosa.bt.it/SUE/Piano-Urbanistico-Generale-PUG>) si evidenzia quanto segue:*

- *dal riscontro con gli elaborati della serie d.4 "Previsioni strutturali (PUG/S) - Carta dei contesti rurali definenti la destinazione urbanistica delle aree rurali ed il valore paesaggistico delle stesse (e conseguentemente il diverso grado di tutela individuato dal piano), si evince che gli aereo generatori denominati GL1, GL2, GL3, GL4, GL5, GL6, GL7, GL8, GL9, GL10, GL11, GL12, GL13, GL14, GL15, GL17, GL18 ricadono in "CR.E, contesti rurali a prevalente fruizione agricola da tutelare e rafforzare", quindi contesti in cui il piano ha riconosciuto e definito un valore paesaggistico normale non sottoposto a specifica tutela paesaggistica: l'aerogeneratore denominato GL19, ricade in "CR. VC, Contesto rurale a valore distinguibile (ATE "C"), per il quale sono previsti indirizzi e direttive di tutela.*
- *dal riscontro con gli elaborati della serie d.1 "Previsioni strutturali (PUG/S) - Carta delle invariante paesistico ambientali" definenti la presenza di beni e/o vincoli di carattere storico-architettonico, idrogeomorfologico ed ambientale/ecologico e le conseguenti tutele di carattere paesaggistico o urbanistico, si evince che la localizzazione prospettata per gli aereogeneratori denominati GL1, GL4, GL5, GL6, GL7, GL8, GL9, GL10, GL11, GL12, GL13, GL14, GL15, GL16, GL17, GL18, GL19, non interferisce direttamente e/o indirettamente con invariante strutturali; la localizzazione prospettata per gli aereogeneratori denominati GL2 e GL3, non interferisce direttamente con invariante strutturali, ma essendo localizzata in prossimità del borgo rurale storico di Loconia e delle "invariante strutturali della stratificazione storica: masserie-poste-beni architettonici" "Masseria Iannarsi" e "Masseria Spagnoletti" (le stesse invariante sono individuate come beni culturali da sottoporre a tutela dal PPTR e richiamate come "aree non idonee FER"), potrebbe determinare una interferenza o impatto visivo rispetto alle predette invariante; la localizzazione prospettata per gli aereogeneratori denominati GL18 e GL19 (di cui quella del GL19 già individuata come contesto rurale sottoposto a tutela dal PUG), non interferisce direttamente con invariante strutturali, ma essendo localizzata in prossimità del torrente Locone (riconosciuta quale "acqua pubblica" e quindi sottoposta a tutela statale e regionale e richiamata come "area non idonea FER"), potrebbe determinare una possibile interferenza indiretta rispetto*

*alla predetta invariante.*

### **Conclusioni**

*Dall'esame della documentazione pervenuta, delle integrazioni fornite dalla società proponente a seguito di richiesta di integrazioni (cfr. verbale del Comitato Tecnico Provinciale del 26/10/2011) e delle ulteriori verifiche e riscontri effettuati sul Piano Urbanistico Generale di Canosa di Puglia adottato con Del. C.C. n.42 del 20.12.2011 (cfr. verbale del Comitato Tecnico Provinciale del 12/03/2012), il Comitato ritiene esaustive le integrazioni ed i chiarimenti relativi ai punti 1, 3 e 4.*

*Con riferimento al punto 2, ovvero alla presenza di un possibile impatto visivo rispetto al borgo rurale di Loconia e delle "Masseria Iannarsi" e "Masseria Spagnoletti", il Comitato ritiene che debba essere sottoposta a V.I.A. la proposta per la localizzazione degli aereogeneratori denominati GL2 e GL3.*

*Con riferimento alla presenza di un possibile interferenza indiretta con il torrente Locone, il Comitato ritiene che debba essere sottoposta a V.I.A., la proposta per la localizzazione degli aereogeneratori denominati GL18 e GL19.*

*Si intende che per gli aerogeneratori, ritenuti con il presente parere non assoggettabili a V.I.A., valgono le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 4 al Decreto 10 settembre 2010 (G. U. del 18/09/2010). Linee guida energie rinnovabili";*

**VISTO** il D. Lgs. n. 152/2006 e [ss. mm.](#) e ii;

**VISTA** la L.R. n. 11/2001 e sa. mm. e i;

**VISTO** l'art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti e in conformità alle conclusioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali — Sezione — nella seduta del 21/03/2012, la proposta progettuale relativa alla realizzazione e all'esercizio degli aerogeneratori denominati GL2, GL3, GL18 e GL19 e di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, la proposta progettuale relativa alla realizzazione ed esercizio degli altri aerogeneratori costituenti la proposta progettuale per il parco eolico da realizzarsi in agro del Comune di Canosa di Puglia, in Località "Pantanella — Pezza Francese — Iannarsi di Tozzoli", presentato dalla Società proponente W.E.S. con sede legale in Manfredonia alla via Petrarca n. 22;
- 2) di precisare che, qualora il proponente presenti istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per gli aerogeneratori denominati GL2, (GL3, GL18 e GL19 gli impatti potenzialmente negativi e significativi dovranno essere adeguatamente valutati anche rispetto ai possibili effetti cumulativi in ragione dell'esistenza di altri progetti riguardanti la medesima area e sottoposti a Verifica Ambientale;
- 3) di precisare che l'intervento potrà realizzarsi in coerenza con la documentazione progettuale in atti ove si intendono richiamate le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi, con particolare riferimento ad ogni atto di assenso e/o parere da acquisirsi in sede di rilascio di autorizzazione unica da parte dei competenti Uffici regionali;
- 5) di precisare che qualsiasi modifica degli elaborati progettuali esaminati nel presente provvedimento dovrà essere sottoposta all'esame e controllo da parte di questa Amministrazione;

- 6) di trasmettere il presente provvedimento:
- alla società W.E.S. s.r.l., con sede legale alla Via Petrarca n. 22. 71043 Manfredonia (FG);
  - al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture per lo Sviluppo, Area Politiche per lo Sviluppo e l'innovazione della Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 — 70121 Bari;
  - al Dirigente del Servizio Ecologia, Ufficio VIA/VAS, Politiche per l' Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, viale delle Magnolie n. 6/8 - Modugno (BA);
  - al Sig. Sindaco del Comune di Canosa di Puglia (BT);
- 7) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
- 8) di pubblicare la presente Determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta Andria Trani, ovvero su Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell' art, 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
- 9) di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell' istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente. Energia, Aree Protette, della Provincia BAT;
- 10) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta Andria Trani

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del SETTORE AMBIENTE, ENERGIA. AREE PROTETTE è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 20/04/2012

Il Responsabile dell'istruttoria  
PIRELLI EMILIANO

Andria, lì 23/04/2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE  
BRUNO VITO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE.**